

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 2, lettera a)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche da trasmettere a cura dello Stato membro qualora sia confermata la presenza di peste suina classica

1. Entro 24 ore dalla conferma di ciascun focolaio primario, di ciascun caso primario nelle popolazioni di suini selvatici e di ciascun caso rilevato in un macello o in mezzi di trasporto, il Ministero della salute è tenuto a notificare le seguenti informazioni mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali istituito in conformità dell'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio:

- a) la data di spedizione;
- b) l'ora di spedizione;
- c) il nome dello Stato membro;
- d) il nome della malattia;
- e) il numero di focolai o di casi;
- f) la data in cui si è sospettata la presenza della peste suina classica;
- g) la data della conferma;
- h) i metodi utilizzati per la conferma;
- i) se la presenza della malattia è stata confermata nelle popolazioni di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda, un macello o un mezzo di trasporto;
- j) la localizzazione geografica del sito in cui il focolaio o il caso di peste suina classica è stato confermato;
- k) le misure di lotta applicate.

2. In caso di comparsa di focolai primari o di casi rilevati nei macelli o nei mezzi di trasporto, oltre ai dati elencati al punto 1 il Ministero della salute deve trasmettere le seguenti informazioni:

- a) il numero di suini esposti all'infezione presenti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;
- b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto;
- c) per ciascuna categoria, il livello di morbilità e il numero di suini per i quali è stata confermata la peste suina classica;
- d) il numero di suini abbattuti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;
- e) il numero di carcasse trasformate;
- f) nel caso di un focolaio, la sua distanza dall'azienda suinicola più vicina;
- g) qualora sia stata confermata la presenza di peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine dei suini o delle carcasse infette.

3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio.

4. Il Ministero della salute cura che alle informazioni da fornire riguardo ad eventuali focolai o casi di peste suina classica in un'azienda, in un macello o in mezzi di trasporto conformemente ai punti 1, 2 e 3, faccia seguito quanto prima una relazione scritta destinata alla Commissione europea e agli altri Stati membri comprendente almeno i seguenti elementi:

- a) la data in cui i suini presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti e le relative carcasse trasformate;
- b) i risultati degli esami effettuati su campioni prelevati all'atto dell'abbattimento degli animali;
- c) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6, comma 1, il numero di suini abbattuti e sottoposti a trasformazione, il numero di suini la cui macellazione è stata rinviata, nonché la durata di questo rinvio;
- d) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia;
- e) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste suina classica in un macello o in un mezzo di trasporto, il tipo genetico del virus responsabile del focolaio o del caso suddetto;

- f) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto contatti o in aziende in cui sono detenuti suini sospetti di infezione da virus della peste suina classica, informazioni riguardanti:
- la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il numero di suini abbattuti in ciascuna azienda;
 - la correlazione epidemiologica esistente tra il focolaio o il caso di peste suina classica e ciascuna azienda che ha avuto contatti o le ragioni che hanno portato a sospettare la presenza della peste suina classica in ogni azienda sospetta;
 - i risultati degli esami di laboratorio praticati su campioni prelevati dai suini presenti nelle aziende e all'atto dell'abbattimento dei medesimi.
- Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non vengano abbattuti, occorre motivare le ragioni di tale decisione.

ALLEGATO II
(articolo 12, comma 2)

Principi e procedure di pulizia e disinfezione

1. Principi generali e procedure:

- a) le operazioni di pulizia e disinfezione e se necessario le misure per l'eliminazione di roditori e insetti sono effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
- b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni sono ufficialmente approvati dalla competente autorità al fine di garantire la distruzione del virus della malattia;
- c) prima dell'uso si verifica l'attività dei disinfettanti, che può diminuire a seguito di un immagazzinamento prolungato;
- d) la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione è effettuata tenendo conto della natura dei locali, dei veicoli e degli oggetti da trattare;
- e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia. In particolare, occorre rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto;
- f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti principi generali:
 - lettiere, stame e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante;
 - il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e puliti mediante un'accurata spazzolatura, avendo cura, ove possibile, di rimuovere o smontare gli attrezzi o le apparecchiature che potrebbero ostacolare l'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
 - occorre quindi procedere all'applicazione del disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto prescritto dal fabbricante;
 - l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere eliminata in maniera tale da evitare ogni rischio di diffusione del virus e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;
- g) se il lavaggio è effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti già pulite
- h) occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o box che potrebbero essere stati contaminati;
- i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;
- j) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte nel quadro della presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli.

2. Disposizioni speciali in materia di pulizia e disinfezione di aziende infette:

- a) pulizia e disinfezione preliminare:
 - durante le operazioni di abbattimento degli animali si adottano tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus della peste suina classica. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'arresto del sistema di ventilazione;
 - e carcasse degli animali abbattuti vengono asperse di disinfettante;
 - se le carcasse sono allontanate dall'azienda ai fini della trasformazione, si utilizzano contenitori ermetici;

- non appena le carcasse dei suini sono state rimosse ai fini della trasformazione, le parti dell'azienda in cui i suini erano detenuti e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento, la macellazione o l'ispezione post mortem vengono irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 12;
 - qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti e sottoposti a trasformazione con le carcasse;
 - il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;
- b) pulizia e disinfezione finale:
- il concime e le lettiere utilizzate vengono eliminati e sottoposti a trattamento come previsto al punto 3, lettera a);
 - il grasso e il sudiciume vengono eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici sono successivamente lavate con acqua;
 - una volta lavate con acqua, le superfici devono essere nuovamente irrorate con un disinfettante;
 - dopo sette giorni, i locali vengono trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.
3. *Disinfezione di lettiere, concime e liquami contaminati:*
- a) il concime e le lettiere utilizzate vengono bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni ovvero distrutti mediante incenerimento o sotterramento;
 - c) il liquame viene immagazzinato per almeno 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi un periodo di immagazzinamento ridotto per i liquami effettivamente trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale al fine di garantire la distruzione del virus.
4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2, se si tratta di un allevamento all'aperto, l'autorità competente può stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenuto conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche.

ALLEGATO III
(articolo 17, comma 2)

Elenco e funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina classica

1. I laboratori nazionali per la peste suina classica sono i seguenti:
 - Belgio
Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles
 - Danimarca
Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave
 - Germania
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems
 - Grecia
Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi
 - Spagna
Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)
 - Francia
AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan
 - Irlanda
Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15
 - Italia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia
 - Lussemburgo
Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg
 - Paesi Bassi
Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad
 - Austria
Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Modling
 - Portogallo
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa
 - Finlandia
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors
 - Svezia
Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala
 - Regno Unito
Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge Surrey KT15 3NB.
2. Ai laboratori nazionali per la peste suina classica compete la responsabilità di garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della peste suina classica e all'identificazione del tipo genetico degli isolati del virus siano effettuati in conformità con il manuale di diagnostica. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.
3. Il laboratorio nazionale per la peste suina classica provvede in ciascuno Stato membro a coordinare le norme e i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente nello Stato membro interessato.
A questo scopo:
 - a) può fornire reagenti diagnostici ai laboratori che ne fanno richiesta.
 - b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati in detto Stato membro;
 - c) organizza periodicamente prove comparative;
 - d) conserva isolati del virus della peste suina classica provenienti dai casi e focolai confermati nello Stato membro.

ALLEGATO IV
(articolo 17, comma 3)

Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica è l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, 30559 Hannover, Germania.

2. Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti:

a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare:

- conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi,
- tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero,
- fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro,
- creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica,
- organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario,
- raccolta e raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati,
- caratterizzazione dei virus isolati con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epizootologia della peste suina classica,
- aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epizootologia e prevenzione della peste suina classica,
- acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e su altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale,
- mantenimento di un livello di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica;

b) organizzare corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

c) disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità europea;

d) svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficace la lotta contro la peste suina classica.

ALLEGATO V
(articolo 7, comma 3)**Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di abbattere suini nelle aziende che hanno avuto contatti**

Criteri	Decisione	
	A favore dell'abbattimento	Contro l'abbattimento
Si riscontrano segni clinici di peste suina classica nelle aziende che hanno avuto contatti	Si	No
Dopo la data probabile di introduzione di virus nell'azienda infetta vi sono stati movimenti di suini dal focolaio verso aziende che hanno avuto contatti	Si	No
Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini	Si	No
Probabilità di propagazione del virus dal focolaio prima dell'attuazione delle misure di eradicazione	Molto elevata/ignota	Limitata
Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in un raggio di 500 metri (1) dal focolaio	Si	No
Le aziende che hanno avuto contatti sono situate in prossimità di più di un focolaio	Si	No
Numero di suini presenti nel focolaio e/o nelle aziende che hanno avuto contatti	Elevato	Basso

(1) Per le zone ad elevatissima densità di suini occorre prevedere una distanza maggiore

ALLEGATO VI
(articolo 19, comma 2)**Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di praticare la vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole**

Criteri	Decisione	
	A favore della vaccinazione	Contro la vaccinazione
Numero/curva di incidenza dei focolai nei precedenti 10-20 giorni	Elevato/fortemente ascendente	Basso/stabile o leggermente ascendente
Le aziende in cui potrebbe essere praticata la vaccinazione sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini	Si	No
Probabilità di insorgenza di nuovi focolai nella zona considerata nei due mesi successivi o oltre tale periodo	Molto elevata	Irrilevante
Insufficiente capacità di trasformazione	Si	No